

REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA ECONOMICA A PERSONE FISICHE

TITOLO I

ART. 1

Per assistenza economica si intende l'intervento assistenziale esplicito dal Comune in favore di persone singole o di nuclei familiari che versano, per qualsiasi motivo, in condizioni di disagio economico al fine di aiutarli a soddisfare i propri bisogni essenziali assicurando loro un livello di autosufficienza economica.

L'assistenza economica, inoltre, quale forma di intervento economico limitato nel tempo che il Comune eroga nei limiti delle risorse previste in appositi stanziamenti di bilancio, si configura quale servizio di base non disgiunto dagli altri interventi ma coordinato con l'intera rete di servizi socio assistenziali istituiti dal Comune.

ART. 2

Il sostegno economico in favore di singoli individui o di nuclei familiari in stato di bisogno con funzione di integrazione del reddito stabilmente o temporaneamente inferiore al minimo vitale, si articola nei seguenti interventi:

1. Assegno economico per servizio civico occasionale ai sensi del successivo art. 4;
2. Assegno economico continuativo in favore di soggetti non idonei a svolgere attività lavorativa ai sensi del successivo art. 16;
3. Assegno economico straordinario ai sensi del successivo art. 19;

L'accesso alle prestazioni economiche è consentito, in relazione al "minimo vitale" che rappresenta la soglia minima di reddito ritenuta indispensabile al soddisfacimento delle fondamentali esigenze di vita.

Il "minimo vitale" viene calcolato secondo la quota base mensile corrispondente alla pensione minima I. N. P. S. dei lavoratori dipendenti periodicamente rivalutata secondo gli indici ISTAT e tenuto conto della composizione del nucleo familiare. Ai fini del suddetto calcolo non sono considerate persone stabilmente conviventi i familiari ospiti di strutture residenziali e/o in stato di detenzione.

Ai fini della valutazione del "minimo vitale" dell'intero nucleo familiare vengono sommate le quote percentuali dei singoli componenti:

1. Persona singola: 100% della quota base mensile.
2. Capo famiglia: 75% della quota mensile

- Coniuge a carico: 25% della quota base mensile.
- Familiare a carico da 0 a 14 anni: 35% della quota base mensile.
- Altri familiari a carico: 15% della quota base mensile.

Alla determinazione del reddito familiare concorrono le entrate di qualsiasi natura derivante da prestazioni di lavoro anche occasionali, nonché le prestazioni previdenziali e/o assistenziali (fatta eccezione per le forme straordinarie di assistenza), gli assegni familiari, gli assegni di mantenimento, le rendite di qualsiasi natura godute da tutti i componenti del nucleo familiare conviventi con il richiedente, a carico o meno, con riferimento all'anno precedente alla presentazione della richiesta e ai mesi dell'anno in cui si presenta la richiesta.

Non concorrono alla determinazione del reddito le pensioni erogate ai mutilati e invalidi di guerra e indennità accessorie come assegni annessi alle medaglie d'oro al valore militare, rendite INAIL e indennità di accompagnamento.

Non può essere beneficiario di interventi di assistenza economica chi sia proprietario di beni immobili fatta eccezione per la casa di abitazione purchè rappresenti l'unico bene posseduto ovvero proprietari di beni immobili non produttivi di reddito.

L'intervento non è compatibile con nessuna altra forma di assistenza erogata direttamente o indirettamente da organismi pubblici quando viene soddisfatto il minimo vitale.

Le domande devono pervenire entro e non oltre il 31 Ottobre di ogni anno, a cui seguirà la formazione della graduatoria che avrà validità dal 1° Gennaio dell'anno successivo e per l'intero anno solare. Coloro che avevano già precedentemente presentato domanda ed erano già inseriti nella graduatoria, per la riconferma, basterà che facciano pervenire ai servizi sociali, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in cui attestano il perdurare dei requisiti che hanno il loro inserimento utile in graduatoria.

ART. 3

La richiesta di assistenza economica, redatta su apposito modulo predisposto dall'Ufficio di Servizio Sociale, va presentata dal capo famiglia o, per sua comprovata e documentata impossibilità, dal coniuge presso l'Ufficio Protocollo del Comune.

Alla richiesta deve essere allegata la documentazione comprovante lo stato di bisogno e la necessità dell'intervento richiesto.

- La fase istruttoria verrà effettuata seguendo unicamente il criterio cronologico del protocollo e prevede, in primo luogo, i controlli incrociati presso i competenti uffici. Tali accertamenti formano parte integrante della richiesta ed alla stessa andranno allegati i relativi resoconti. Durante questa fase l'Assistente sociale, laddove lo ritenga opportuno, potrà richiedere per gli accertamenti del caso la collaborazione del Comando dei Vigili Urbani.

- A completamento della richiesta di assistenza economica verrà effettuata da parte dell'Assistente Sociale la visita domiciliare presso l'abitazione del richiedente.
- In calce alla domanda va apposto il parere dell'Assistente Sociale e la proposta dell'Ufficio di Servizio Sociale.
- Durante il periodo della corresponsione del contributo o nel periodo che intercorre tra la richiesta e l'erogazione, il richiedente è tenuto a comunicare tempestivamente qualsiasi fatto che comporti la perdita dei requisiti richiesti per il mantenimento o la concessione in tutto o in parte del sussidio.
- Nel caso di accertamento di indebita fruizione di assistenza economica, il responsabile del servizio provvederà a revocare immediatamente il provvedimento di concessione del contributo dandone comunicazione all'Amministrazione che avvierà il procedimento di recupero delle somme già erogate secondo le leggi vigenti, salve ulteriori responsabilità del fruitore che non ha provveduto alla comunicazione di cui al punto precedente.

Le domande che perverranno dopo la scadenza del termine del bando saranno inserite nella graduatoria in calce.

Le domande in ogni caso, dovranno essere corredate dalla documentazione di rito prevista nel presente regolamento.

TITOLO II

ASSEGNO ECONOMICO PER SERVIZIO CIVICO

ART. 4

Il servizio civico è una attività lavorativa occasionale volta al pubblico interesse che può essere svolta da tutti i cittadini residenti nel Comune di Solarino privi di una occupazione e in stato di bisogno.

ART.5

L'obiettivo fondamentale di questo servizio è porre un freno ad ogni forma di mero assistenzialismo.

Il servizio civico occasionale mira anche al reinserimento sociale mediante l'assegnazione di una attività lavorativa in particolare a soggetti ex detenuti, ex tossicodipendenti o, comunque, portatori di un disagio sociale.

Le altre forme di intervento economico assumono carattere puramente residuale e potranno essere erogate soltanto in favore dei cittadini impossibilitati allo svolgimento del servizio civico occasionale in casi particolari, su proposta dell'ufficio Servizio Sociale.

ART. 6

Possono accedere al servizio civico occasionale le donne di età compresa tra i 18 e i 55 anni e gli uomini di età compresa tra i 18 e i 60 anni

Per ogni nucleo familiare potrà usufruire del servizio civico occasionale soltanto un componente.

Nel caso di incapacità lavorativa del capo famiglia si richiede di esibire un certificato rilasciato dall'ASL competente per territorio e il servizio potrà essere svolto da un altro componente il nucleo familiare in possesso dei requisiti richiesti.

Nei casi particolari uomini e donne che abbiano superato i limiti di età, previsti dal regolamento per essere ammessi a svolgere il servizio civico e non abbiano reddito di nessuna natura e non hanno raggiunto l'età pensionabile potranno usufruire, con apposita favorevole relazione dell'Assistente Sociale, e secondo le possibilità dell'Ente, per una sola volta nel corso dell'anno, di un contributo non superiore all'indennità prevista per 30 giorni di servizio civico.

ART. 7

Le domande per l'inserimento nella graduatoria dovranno essere corredate da:

1. Autocertificazione che contenga:
 - La posizione reddituale dell'intero nucleo familiare
 - Stato di famiglia e di residenza
2. Dichiarazione ISEE.
3. Autocertificazione con cui l'interessato dichiara di non svolgere alcuna attività lavorativa e di essere disponibile a prestare la sua opera consapevole che, in nessun caso detta prestazione potrà assumere il carattere di lavoro subordinato e continuativo nei confronti dell'Amministrazione Comunale, essendo a conoscenza che il servizio è svolto in prestazione d'opera occasionale nell'interesse del soggetto e della collettività.

Prima dell'avviamento al lavoro l'avente diritto a spese dell'amministrazione deve sottoporsi a visita per il rilascio del certificato di idoneità al lavoro.

ART. 8

A seguito della presentazione delle istanze l'ufficio redigerà una apposita graduatoria attenendosi ai seguenti criteri:

1. Disoccupazione per un massimo di 5 anni:
 - per ogni periodo di disoccupazione pari a 1 anno - punti 1
 - per frazioni pari o superiori a 6 mesi - punti 0,50

Chi è stato radiato avrà una penalizzazione pari a 5 punti

1. Prole:
 - per ogni figlio minorenni o studente a carico - punti 2
2. Coniuge:
 - se il coniuge non contribuisce al bilancio familiare perchè non vive in famiglia o perchè detenuto o agli arresti domiciliari o perchè impossibilitato a svolgere attività lavorativa per motivi di salute. - punti 5
3. Residenza:
 - residenza nel Comune da almeno due anni - punti 1

- per ogni ulteriore anno di residenza - punti 0,20

5. Affitto di casa:

- per canone di locazione fino a € 103,29 punti 1
- per ogni € 51,65 oltre i € 103,29 e fino ad un massimo di € 206,60 in più punti 1

4. Reddito familiare:

- fino a € 1.549,99 annui punti 15
- da € 1550,00 a 3.614,99 annui punti 10
- da € 3.615,00 a 6.197,99 annui punti 5
- oltre € 6.198,00 annui punti 0

Il riferimento è fatto al reddito percepito dal nucleo familiare nell'anno precedente la presentazione della domanda.

Si terrà, altresì, conto del reddito percepito dal nucleo familiare nell'anno in cui si presenta l'istanza attenendosi ai seguenti parametri:

- per un reddito mensile fino a € 258,00 punti 0
- per un reddito mensile da € 258,01 a € 361,51 meno punti 5
- per un reddito mensile da € 361,52 a € 413,16 meno punti 10
- per ogni € 51,65 oltre € 413,16 verranno sottratti punti 5

La valutazione dello stato di bisogno è effettuata dall'Assistente Sociale che assegnerà un punteggio da 0 a 20 punti.

Spetta esclusivamente agli operatori dell'ufficio di Servizio Sociale la funzione di accertamento e di valutazione dello stato di reale bisogno del nucleo familiare oltre che di proposta in ordine all'entità e alla modalità di erogazione del contributo finanziario o in alternativa di altre forme di intervento ai sensi della circolare dell'Assessorato Enti Locali n. 9 del 20/07/1989.

In caso di rinuncia a svolgere l'attività di servizio civico occasionale o in caso di non presentazione il giorno indicato per iniziare l'attività, senza un valido e giustificato motivo, il richiedente sarà depennato dalla graduatoria per l'anno solare in corso.

In caso di tre assenze ingiustificate il soggetto interessato viene escluso dalla graduatoria per l'anno in corso.

Ai fini dell'inserimento nella prima graduatoria a parità di punteggio si darà priorità al richiedente con maggior carico familiare o più anziano di età, per gli anni successivi si darà invece priorità a chi non ha precedentemente beneficiato del servizio civico.

Nella formulazione della graduatoria avranno precedenza:

- Ex detenuti, nel corso del primo anno di scarcerazione.
- Ex tossicodipendenti o ex alcolisti che abbiano intrapreso un progetto terapeutico con i servizi dell'ASL competente per territorio, situazione che dovrà essere debitamente documentata dallo stesso richiedente e aggiornata a richiesta dell'ufficio. La mancata documentazione sarà motivo per non usufruire della precedenza in graduatoria.

ART. 9

Per l'esame preliminare delle istanze sotto l'aspetto della ammissibilità provvede l'ufficio di Servizio Sociale.

Per la definizione della graduatoria ai sensi del precedente articolo, è istituita una apposita commissione composta dal Capo settore Affari Generali, dall'Assistente

sociale e da un Istruttore amministrativo addetto al servizio anche con funzione di segretario verbalizzante e con la presenza, senza diritto di voto, dell'Assessore ai Servizi Sociali.

La commissione stabilirà inoltre l'attività a cui assegnare il lavoratore tenendo conto ove possibile, delle sue inclinazioni o attitudine, dei lavori precedentemente svolti e dallo stato di salute e delle indicazioni fornite dal soggetto all'atto della domanda.

ART. 10

I cittadini avviati al servizio civico occasionale verranno utilizzati in ambito comunale nei servizi di seguito elencati e con l'osservanza, ove esistente, dell'orario della struttura:

- Servizio di custodia, vigilanza, manutenzione di strutture pubbliche, cimitero, impianti sportivi e di pubblica utilità.
- Servizio di salvaguardia e manutenzione del verde pubblico.
- Servizio di assistenza a persone disabili e anziani.
- Servizio di pulizia straordinaria di uffici comunali e scuole.
- Qualsiasi altra attività che l'Amministrazione comunale riterrà opportuno avviare mediante il servizio civico occasionale.

ART.11

L'incarico che il Comune affida ai soggetti disoccupati non costituisce rapporto di lavoro subordinato, nè di carattere pubblico, nè di carattere privato, nè a tempo determinato, nè a tempo indeterminato, ma esclusivamente rapporto di attività a carattere meramente occasionale.

ART. 12

Nel corso dell'anno l'Amministrazione stabilirà dei turni di attività sulla base delle disponibilità di bilancio e al numero dei componenti la graduatoria.

Verrà corrisposto un compenso forfettario di € 15,00 per ogni giornata lavorativa effettivamente prestata.

ART. 13

Gli addetti potranno, nel corso dell'anno, prestare lavoro occasionale per un massimo di 45 giornate. Prima dell'avvio delle attività sarà tenuto un incontro di orientamento sulle mansioni da svolgere con il Capo Settore a cui saranno assegnati.

ART. 14

Sia l'Amministrazione comunale che gli interessati possono, per giustificati motivi, che dovranno essere portati a conoscenza della controparte, recedere dall'impegno assunto con semplice comunicazione scritta da far pervenire tempestivamente al fine di consentire lo scorrimento della graduatoria. I cittadini che dovessero rinunciare senza giusta causa, o rifiutare il servizio civico occasionale, non potranno nell'anno di riferimento, beneficiare di nessun'altra forma di assistenza economica. Nel caso in cui il cittadino si assenti dal servizio per un periodo superiore a 5 giorni anche per motivi giustificati, l'Amministrazione potrà procedere alla sua surrogazione nel rispetto della graduatoria. L'eventuale giustificazione prodotta dal prestatore d'opera e accettata dall'Amministrazione, potrà dar luogo, nel caso in cui ci si siano i fondi, ad un recupero delle giornate non lavorate.

ART. 15

L'Amministrazione comunale provvederà ad assicurare gli addetti sia contro gli infortuni che dovessero subire durante la prestazione occasionale sia per la responsabilità civile verso terzi.

La liquidazione dei compensi spettanti agli addetti avverrà mensilmente su certificazione dell'ufficio di Servizio Sociale che si avvarrà per i controlli circa l'effettivo svolgimento delle prestazioni lavorative dai responsabili dei vari settori in cui vengono utilizzati gli addetti al servizio civico e/o dal Comando di Polizia Municipale.

Il corrispettivo dovuto non è soggetto a ritenuta, nè ad IVA, in quanto non costituisce rapporto di lavoro subordinato, nè di carattere pubblico, ed è di carattere meramente occasionale.

TITOLO III

ASSEGNO ECONOMICO IN FAVORE DI SOGGETTI NON IDONEI A SVOLGERE ATTIVITA' LAVORATIVA

ART. 16

L'assegno economico consiste nella concessione di un contributo pari alla differenza tra il "minimo vitale" determinato ai sensi dell'art. 2 e le risorse di cui dispone il nucleo familiare. Tale contributo viene erogato, ove le finanze dell'Ente lo consentono, con cadenza trimestrale.

Il contributo viene maggiorato di una quota parte non superiore al 25% della quota base qualora il richiedente esibisca il contratto di locazione per la casa di abitazione regolarmente registrato.

Il contributo in tal modo determinato costituisce il fabbisogno aggiuntivo di assistenza ossia l'importo effettivo che deve essere corrisposto.

Nei casi particolari di soggetti con malattie gravi o che necessitano di cure particolari, di visite mediche fuori del territorio regionale, potrà essere concesso, con apposita favorevole relazione dell'Assistente Sociale, per una sola volta nel corso dell'anno, un contributo variabile, secondo la gravità del caso, che non potrà comunque essere superiore all'ammontare dell'indennità prevista per un turno di servizio civico così determinato:

- Casi di malattia da €50,00 a €100,00 secondo le spese documentate.
- Malattie gravi (quali sono stabilite dal Decreto) o che necessitano di cure particolari in quanto non dichiarati ancora esenti dal ticket per malattia conclamata, fino a € 450,00, a secondo le spese sostenute e documentate.
- Per visite mediche fuori dal territorio regionale:
 - a) Se in Italia contributo commisurato al costo del biglietto del treno di I classe per raggiungere la località ove dovrà svolgere la visita medica.
 - b) Se all'Estero il contributo potrà essere pari ad un massimo di € 450,00, secondo la disponibilità di bilancio.In entrambi i casi il contributo potrà essere erogato solo a dimostrazione di viaggio effettuato con esonero della dimostrazione dell'accollo personale della spesa.

ART. 17

L'assegno economico può essere richiesto dai cittadini che abbiano i seguenti requisiti:

- Residenza da almeno 1 anni nel territorio comunale.
- Reddito complessivo del nucleo familiare al di sotto del "minimo vitale".
- Incapacità lavorativa di tutti i componenti il nucleo familiare certificata dalla ASL competente per territorio se dovuta a permanenti condizioni psico – fisiche.
- Nuclei familiari privi di adeguato reddito per detenzione del capo famiglia.

Entro sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza l'ufficio di Servizio Sociale, esaminate le istanze, predispone l'elenco degli aventi diritto con la quantificazione per ognuno del contributo assistenziale e avvia gli atti necessari all'emanazione del provvedimento.

Qualora il bilancio non consenta la corresponsione a tutti gli aventi diritto degli importi dovuti sarà operata una riduzione percentuale.

ART. 18

Non dovranno svolgere attività lavorativa, altresì il genitore del minore riconosciuto da un solo genitore e per i soggetti precedentemente assistiti per altri

versi (per es. ex ENAOLI) potranno essere oggetto dell' erogazione dell'intervento economico nelle forme appresso previste:

Ragazze madri

Se genitori di un solo figlio, fino al compimento dell'età scolare, a seguito di richiesta redatta nei modi stabiliti dal successivo art.19 del presente regolamento potranno usufruire, previo accertamento dell'effettivo stato di bisogno effettuato dall'assistente Sociale, di un contributo che non potrà superare nel corso dello stesso anno solare la somma di € 1800,00 frazionata per mese.

Se genitore di due o più figli, fino al compimento dell'età scolare, del più piccolo dei figli, potrà ottenere un contributo non superiore nel corso dello stesso anno solare, la somma massima di € 2500,00 frazionata per mese.

Soggetti precedentemente assistiti

I soggetti precedentemente assistiti, se orfani anche di un solo genitore e studenti universitari anche se componenti o iscritti in nucleo familiare di parenti, fino all'età massima di anni 26 potranno usufruire a seguito di richiesta prodotta nei modi di cui all'art.3 del presente regolamento e accertamento dello stato di bisogno da parte dell'Assistente Sociale, di un contributo che non potrà superare, nel corso dello stesso anno solare, il compenso massimo stabilito per 30 giornate lavorative.

Avranno diritto ai contributi del presente articolo i soggetti in possesso dei requisiti stabiliti dall'art.17 e le domande esitate con tempi e modalità previste nello stesso articolo.

ART.19

L'istanza redatta su apposito modulo deve essere presentata presso l'ufficio di Servizio Sociale comunale corredata dai seguenti documenti:

- Mod. ISEE o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la mancanza di reddito.
- Stato di servizio di tutti i componenti il nucleo familiare in età lavorativa.
- Ricevuta del canone di locazione.
- Altri documenti utili a comprovare particolari condizioni di bisogno.

TITOLO IV

ASSEGNO ECONOMICO STRAORDINARIO

ART. 20

L'assegno economico straordinario consiste nell'erogazione di un contributo "una tantum" finalizzato al superamento di una situazione eccezionale. L'assegno economico straordinario può essere richiesto dai cittadini che abbiano i seguenti requisiti:

- Residenza nel territorio comunale.
- Reddito complessivo del nucleo familiare pari o inferiore al doppio del minimo vitale.
- Verificarsi di un evento eccezionale che comprometta le esigenze essenziali di vita tale da incidere pesantemente sul bilancio familiare.

Il contributo in forma straordinaria può essere richiesto per:

- Interventi sanitari fuori dal territorio regionale secondo attestazione dell'Azienda USL o di Cliniche universitarie.
- Acquisto farmaci o effettuazione di accertamenti diagnostici o visite specialistiche secondo certificazione della USL e salvo i casi di esenzione previsti dalla normativa vigente.
- Necessità di interventi inderogabili nella propria abitazione a causa di eventi catastrofici (es. incendi, terremoto.....)

Il contributo straordinario può essere inoltre finalizzato alla realizzazione di un piano di intervento formulato dal Servizio Sociale Comunale che ne motivi la necessità.

L'assistenza economica straordinaria non può essere richiesta per lo stesso motivo a più Enti.

Il beneficiario della prestazione straordinaria, entro 60 giorni dalla liquidazione del contributo, deve documentare le spese sostenute ed è tenuto alla restituzione parziale della somma avanzata se la spesa effettuata è stata inferiore alla somma erogata.

Art. 21

L'istanza redatta su apposito modulo deve essere presentata presso l'Ufficio di Servizio Sociale Comunale corredata dai seguenti documenti:

- 1) Autocertificazione relativa allo stato di disoccupazione di tutti i componenti il nucleo familiare in età lavorativa
- 2) Mod. ISEE
- 3) Ricevuta del canone di locazione.
- 4) Altri documenti utili a comprovare il verificarsi dell'evento eccezionale.

TITOLO IV

Servizi socio – Assistenziali in favore dei minori bisognosi.

Art. 22

Articolazione dei servizi

I servizi socio – assistenziali in favore dei minori si articolano come segue:

- Ricovero in Istituto pubblico o privato di assistenza, previa convenzione con il Comune;

- Colonie marine e montane;
- Affidamento familiare;

Il Comune, attraverso il proprio servizio sociale, accerta la situazione del nucleo familiare ed i reali bisogni dei minori e provvede a secondo dei casi ad ammetterli a beneficio di uno dei servizi di cui sopra;

1. Ricovero in istituto pubblico o privato, se non è possibile nè conveniente l'affidamento familiare, nè la situazione è risolvibile con l'erogazione del sostegno economico;
2. Colonie marine e montane, per i minori in stato di disagio economico.
3. Affidamento familiare, se il minore si trova in stato di temporaneo disagio psico – socio- ambientale nell'ambito della famiglia naturale o il nucleo familiare non può momentaneamente provvedere al suo mantenimento economico, alla sua educazione ed istruzione.

Art. 23

Tipologia dei bisogni che determinano il ricovero temporaneo in Istituto

- Stato del bisogno del minore;
- Stato di malattia fisica o psichica dei genitori;
- Disoccupazione dei genitori;
- Allontanamento dei genitori dal proprio habitat per emigrazione o lavoro.

Se, in presenza di uno dei casi sopraelencati il nucleo familiare non è in grado di provvedere al mantenimento del minore, alla sua educazione ed istruzione, nè la situazione è risolvibile con aiuti di tipo economico e/ o sociale, nè può essere affidato ad altra famiglia, a persona singola o ad una comunità di tipo familiare, è consentito il ricovero in istituto pubblico o privato di assistenza, situati preferibilmente nell'ambito del territorio Comunale o, dove ciò non è possibile nell'ambito del territorio regionale .

ART.24

Colonie marine e montane

Alle colonie marine e montane saranno avviati, durante il periodo estivo, i minori bisognosi che alla chiusura delle scuole, non hanno possibilità di periodi di svasgo a causa delle disagiate condizioni economiche della propria famiglia.

ART.25

Affidamento familiare

- L'Amministrazione Comunale attua l'affidamento familiare allo scopo precipuo di garantire, al minore che sia temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo, le condizioni migliori per il suo sviluppo psichico – fisico.
- Quale strumento preventivo e contro la istituzionalizzazione del ricovero in istituto, l'affidamento si realizza inserendo il minore in un altro nucleo familiare o Comunità di tipo familiare, tenendo conto delle eventuali prescrizioni;

1. del Giudice Tutelare(affidamento consensuale);
 2. del Tribunale per i Minorenni (affidamento in assenza di chi esercita la patria potestà);
- L'affidamento, pertanto è inteso come atto di trasferimento temporaneo, sostituito di compiti parentali e può assumer forme diverse:
 1. emergenza, cioè di natura breve (ospedalizzazione ed allontanamento momentaneo dei genitori);
 2. a scadenza determinata, con carattere di provvisorietà (conservando costanti rapporti tra minore e famiglia d'origine, evitando i contrasti affettivi);
 3. per risolvere situazioni di natura diversa.
 - per ogni proposta di affido, il servizio sociale del Comune svolge un'indagine concernente le cause obiettive di patologia o di crisi della famiglia di origine nonché riferisce sugli elementi che suggeriscono la specifica individuazione del nucleo affidatario.
 - Procedure di affidamento:
 1. il Giudice Tutelare di competenza rende esecutivo il provvedimento con decreto ;
 2. ove manchi l'assenso dei genitori esercenti la patria potestà o del tutore, provvede il Tribunale dei Minorenni ;
 3. nel provvedimento di affidamento familiare debbono essere indicate specificatamente le motivazioni di esso, i tempi e i modi dell'esercizio dei poteri riconosciuti all'affidatario ed il periodo di presumibile durata dell'affido;
 4. l'Ufficio di Servizio Sociale cui è attribuita la vigilanza durante l'affidamento , ha l'obbligo di tenere costantemente informati il Giudice Tutelare o il Tribunale per i Minorenni , a seconda dei casi;
 5. l'affidamento familiare cessa con provvedimento disposto dalla Amministrazione Comunale valutato l'interesse del minore, quando sia venuta meno la situazione di difficoltà temporanea della famiglia di origine che lo ha determinato, ovvero nel caso in cui la prosecuzione di esso rechi pregiudizio al minore.

L'affido familiare si attua nell'ambito del territorio Comunale attraverso il Servizio Sociale del Comune, che nell'ottica della partecipazione sociale per valorizzare le risorse presenti nelle famiglie e nel territorio, si avvale della collaborazione di Enti ed Associazioni interessati al problema (Consultorio familiare, Servizio Sociale ecc...), al fine di :

- promuovere, attuare e sostenere gli affidi familiari e verificarne l'andamento;
- provvedere al reperimento, alla conoscenza e alla selezione degli affidatari;
- assicurare il mantenimento dei rapporti del minore con la famiglia di origine,, agendo per la rimozione della difficoltà e degli impedimenti eventualmente esistenti e per il ristabilimento di normali e validi rapporti a meno di diverse prescrizioni della Autorità Giudiziaria;

- promuovere iniziative di preparazione, aggiornamento, e consulenza per gli operatori e quanti sono coinvolti nell'affido familiare;
- promuovere la divulgazione e l'informazione sulle problematiche dell'affido attraverso incontri aperti agli utenti, ai servizi, alla famiglia, alle associazioni, ecc..

L'Amministrazione Comunale prevede a:

- formalizzare l'affido attraverso una sottoscrizione d'impegno da parte degli affidatari e, sempre che non esista provvedimento limitativo della potestà familiare da parte dell'Autorità Giudiziaria, della famiglia di origine dei minori;
- erogare la somma mensile fissata annualmente con provvedimento della Giunta Comunale (aumentata secondo l'indice Istat annuale), per ogni minore in affido, a favore degli affidatari, per contribuire alle spese relative a prestazioni di ogni natura necessarie all'espletamento del servizio ;
- assicurare agli affidatari e alle famiglie di origine il necessario sostegno psico-sociale per tutta la durata dell'affido, nel rispetto delle convinzioni dei metodi educativi e delle richieste delle famiglie affidatarie;

Gli affidatari vengono individuati tra coloro che si sono dichiarati disponibili e per i quali il Servizio Sociale del Comune abbia accertato la presenza di alcuni requisiti fondamentali:

- nucleo familiare con figli, preferibilmente coetanei del minore, salvo casi eccezionali valutati dal Servizio Sociale;
- disponibilità a partecipare attraverso un valido rapporto educativo ed affettivo alla maturazione del minore;
- conoscenza della inesistenza di prospettive di adozione del minore affidato e della temporaneità del servizio;
- integrazione della famiglia nell'ambito sociale;
- disponibilità al rapporto con i servizi socio-sanitari e con la famiglia d'origine.

Gli affidatari si impegnano a :

- provvedere alla cura, al mantenimento, all'educazione e all'istruzione del minore in affido;
- mantenere, anche in collaborazione con gli operatori del servizio affido familiare, validi rapporti con le famiglie d'origine del minore in affido, tenendo conto di eventuali prescrizioni dell'Autorità Giudiziaria;
- mantenere valide condizioni ambientali (igiene, sicurezza e salubrità dell'alloggio), assicurando l'uso di un letto proprio per ogni minore in affido;
- evitare qualsiasi richiesta di denaro alla famiglia del minore in affido;
- stipulare un contratto di assicurazione tramite il quale il minore affidato e gli affidatari sono garantiti dagli incidenti o da danni che sopravvengono al minore o che egli stesso provochi nel corso dell'affido.

Le famiglie d'origine si impegnano:

- favorire, in collaborazione con il Servizio Sociale e con gli affidatari, il rientro del minore in famiglia;

- rispettare modalità, orari e durata degli incontri con il minore previamente concordati con il Servizio Sociale, secondo le esigenze del minore stesso e delle eventuali prescrizioni dell'Autorità Giudiziaria.

ART.26

Con l'entrata in vigore del presente regolamento si intendono abrogate tutte le precedenti norme regolamentari in materia di assistenza economica a persone fisiche.

Il presente regolamento costituisce pertanto testo unico delle norme regolamentari in materia di assistenza economica a persone fisiche adottate da questo Comune.

ART. 27

Gli interventi economici di cui ai precedenti articoli si applicano anche ai soggetti non più beneficiari dei contributi ex Enaoli secondo quanto previsto dalla Circolare dell'Assessore Regionale Enti Locali n. 4 del 09/10/97.

ART.28

Si considerano recepite le norme relative ai procedimenti amministrativi contenute nelle LL. RR. 10/91 e 48/91 per quanto concerne gli aspetti non contemplati dal presente regolamento e successive modifiche ed integrazioni nonché quanto già riportato nel regolamento comunale sul diritto all'accesso e il responsabile del procedimento.

ART.29

Le somme previste dal presente regolamento potranno essere aggiornate con provvedimento di Giunta prendendo a parametro il variare dell'indice ISTAT del costo della vita